

Codice A1419A

D.D. 14 luglio 2021, n. 1053

L.R.. 7 febbraio 2006 e s.m.i. - Diniego di iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - Ufficio decentrato di Torino - dell'Associazione ""ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI DI FROSSASCO"" - C.F. 94559480010 - con sede legale nel Comune di FROSSASCO (TO), via Baisa 9.



ATTO DD 1053/A1419A/2021

DEL 14/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: L.R.. 7 febbraio 2006 e s.m.i. - Diniego di iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - Ufficio decentrato di Torino - dell'Associazione ""ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI DI FROSSASCO"" - C.F. 94559480010 - con sede legale nel Comune di FROSSASCO (TO), via Baisa 9.

Visti:

- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale" che, tra l'altro, prevede l'istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;
- la l.r. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni territoriali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione territoriale di competenza;
- il Regolamento d'esecuzione previsto dall'articolo 8 della l.r. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;
- la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla l.r. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al DPGR n. 5/R del 12 giugno 2006;
- la l.r. 29.10.2015 n.23, che ha definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle

Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di Associazioni di promozione sociale (allegato A);

- la DGR n.1-2692 del 23.12.2015 che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle dette funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Visto il Dlgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106" il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore.

Tenuto conto che il disposto di cui all'art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, *"fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti..." nei relativi registri..... e..." il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore."*

Vista l'istanza di iscrizione al Registro Regionale presentata dall'Associazione "ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI DI FROSSASCO, con sede legale nel Comune di Frossasco (TO) – c.f. 94559480010, ns. prot. n. 17926/A1419A del 13 maggio 2021;

Vista la comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione ns. prot. n. 19132/A1419A del 21 maggio 2021;

Vista la comunicazione 24 maggio 2021, inviata via mail all'indirizzo di posta elettronica del professionista incaricato dall'Associazione, con la quale sono state segnalate le criticità ostative all'iscrizione al registro in argomento e si è richiesto la relativa documentazione integrativa e giustificativa;

Vista la comunicazione di preavviso di diniego ns. prot. n. 21271/A1419A del 8 giugno 2021 con la quale si assegnavano ulteriori 10 giorni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 24190 per presentare i chiarimenti e le integrazioni richieste;

Atteso che la comunicazione è stata inviata all'indirizzo di posta elettronica del sopraccitato professionista incaricato dall'associazione

Considerato che l'Associazione non ha provveduto a fornire alcun riscontro entro il termine anzidetto;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Coesione Sociale aventi sede a Torino;

Rilevato che l'Associazione di cui sopra non risulta essere in possesso dei requisiti previsti dalla succitata normativa per l'iscrizione alla sezione provinciale di Torino del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, non essendo lo Statuto conforme alle previsioni di cui al codice civile ed al decreto legislativo 117/17 "Codice del Terzo Settore" in quanto:

A) non è espressamente previsto che:

- l'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di una o più attività di cui all'art. 5 del predetto decreto legislativo 117/17;

- le attività sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
 - l'attività del volontario è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito e non può essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario;
 - il patrimonio può essere utilizzato soltanto per lo svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento degli scopi statutari ed è fatto divieto di distribuzione anche indiretta degli utili
- B)** risulta violato il principio di democraticità avendo previsto criteri discriminatori per l'ammissione e per l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle cariche sociali e non avendo previsto le procedure disciplinate all'art. 23 del più volte citato decreto legislativo 117/17 in caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione;
- C)** in merito alla deliberazione di scioglimento dell'associazione ed alla successiva destinazione del patrimonio residuo sono state previste indicazioni e modalità diverse da quanto stabilito, rispettivamente, all'art. 21 del codice civile e all'art. 9 del CTS;

Ritenuto pertanto di procedere all'adozione del provvedimento di diniego di iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale dell'Associazione in argomento;

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 90 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";
- Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- Legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- Legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

DETERMINA

- di non iscrivere, per le motivazioni in premessa descritte, al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale – Ufficio decentrato di Torino l'Associazione ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI DI FROSSASCO con sede legale in Frossasco (TO), via Baisa 9, codice fiscale 94559480010;

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio